

Studio Dottori Commercialisti

Viale Gozzadini 11 - 40124 - Bologna

Dott. Sergio Massa

massasergio@iol.it

Dott. Elena Melandri

emelandri@iol.it

Dott. Paola Belelli

paolabelelli@libero.it

Dott. Pierpaolo Arzarello

parzarelo@iol.it

Dott. Monica Cesari

monica.stu.dot.com@iol.it

Rag. Elisabetta Colombarini

elisabet.stu.dot.com@iol.it

Bologna, 15 novembre 2016

A TUTTI I CLIENTI

LORO INDIRIZZI

Con la presente Circolare vogliamo ricordarvi le prossime scadenze fiscali e anticiparvi le possibili novità contenute nel DL 193/2016 e nel Decreto Stabilità (la Finanziaria 2017) in corso di approvazione.

ACCONTI DELLE IMPOSTE - SCADENZA 30 NOVEMBRE 2016

Entro mercoledì **30 novembre 2016** deve essere effettuato il versamento della seconda o unica rata dell'acconto sulle imposte dovute sul reddito conseguito nel 2016.

L'acconto può essere calcolato in base al metodo storico oppure utilizzando il metodo previsionale.

Con il **metodo storico** l'acconto è determinato in base all'importo evidenziato al rigo:

- "Differenza" o "Ires dovuta" o "Differenza a favore del contribuente" del quadro RN di Unico 2016;
- "Totale imposta" del quadro IR del modello IRAP 2016.

Con il **metodo previsionale**, invece, l'acconto dovuto è determinato sulla base di una stima del reddito che si presume di conseguire nel 2016. Qualora il contribuente preveda di conseguire nel 2016 un reddito inferiore rispetto a quello realizzato nel 2015, lo stesso può effettuare, naturalmente a rischio di sanzioni in caso di errore, il versamento dell'acconto in misura inferiore a quanto risultante con il metodo storico.

Qui di seguito una tabella sintetica per calcolare l'acconto di novembre.

Persone fisiche - IRPEF e IRAP

IRPEF (Rigo RN34)	IRAP (Rigo IR21)	Versamenti (entro il 30.11.2016)
Se rigo RN34 \geq € 258,00	Se rigo IR21 \geq € 258,00	<u>IRPEF</u> : importo di rigo RN34 meno prima rata <u>IRAP</u> : importo di rigo IR21 meno prima rata
Se € 52,00 \leq rigo RN34 \leq € 257,00	Se € 52,00 \leq rigo IR21 \leq € 257,00	<u>IRPEF</u> : importo di rigo RN34 (unica rata) <u>IRAP</u> : importo di rigo IR21 (unica rata)
Se rigo RN34 \leq € 51,00	Se rigo IR21 \leq € 51,00	Non si versa acconto

Cedolare "secca"

Quadro RB (Rigo RB11, colonna 3)	Versamenti (entro il 30.11.2016)
Se rigo RB11, colonna 3 \geq € 272,00	Importo di rigo RB11, colonna 3 \times 95% meno prima rata
Se € 52,00 \leq rigo RB11, colonna 3 \leq € 271,00	Importo di rigo RB11, colonna 3 \times 95% (unica rata)
Se rigo RB11, colonna 3 \leq € 51,00	Non si versa acconto

Società di persone - IRAP

IRAP (Rigo IR21)	Versamenti (entro il 30.11.2016)
Se rigo IR21 \geq € 258,00	Importo di rigo IR21 meno prima rata
Se € 52,00 \leq rigo IR21 \leq € 257,00	Importo di rigo IR21 (unica rata)
Se rigo IR21 \leq € 51,00	Non si versa acconto

Società di capitali ed enti commerciali - IRES e IRAP

IRES (Rigo RN17)	IRAP (Rigo IR21)	Versamenti (entro il 30.11.2016)
Se rigo RN17 \geq € 258,00	Se rigo IR21 \geq € 258,00	IRES: importo di rigo RN17 \times 100% meno prima rata IRAP: importo di rigo IR21 \times 100% meno prima rata
Se € 21,00 \leq rigo RN17 \leq € 257,00	Se € 21,00 \leq rigo IR21 \leq € 257,00	IRES: importo di rigo RN17 \times 100% (unica rata) IRAP: importo di rigo IR21 \times 100% (unica rata)
Se rigo RN17 \leq € 20,00	Se rigo IR21 \leq € 20,00	Non si versa acconto

Enti non commerciali (associazioni, fondazioni, ecc.) - Modello UNICO 2016 ENC - IRES e IRAP

IRES (Rigo RN28)	IRAP (Rigo IR21)	Versamenti (entro il 30.11.2016)
Se rigo RN28 \geq € 258,00	Se rigo IR21 \geq € 258,00	IRES: importo di rigo RN28 \times 100% meno prima rata IRAP: importo di rigo IR21 \times 100% meno prima rata
Se € 21,00 \leq rigo RN28 \leq € 257,00	Se € 21,00 \leq rigo IR21 \leq € 257,00	IRES: importo di rigo RN28 \times 100% (unica rata) IRAP: importo di rigo IR21 \times 100% (unica rata)
Se rigo RN28 \leq € 20,00	Se rigo IR21 \leq € 20,00	Non si versa acconto

Codici tributo e causali contributo

Di seguito i codici tributo e le causali contributo da utilizzare nel modello F24.

Tipologia di acconto	Codice tributo
IRPEF - Seconda rata o acconto in unica soluzione	4034
IRES - Seconda rata o acconto in unica soluzione	2002
IRAP - Seconda rata o acconto in unica soluzione	3813
Imposta sostitutiva per il regime di vantaggio ex DL 98/2011 - Seconda rata o acconto in unica soluzione	1794
Imposta sostitutiva per il regime forfetario ex L. 190/2014 - Seconda rata o acconto in unica soluzione	1791
IVIE - Seconda rata o acconto in unica soluzione	4045
IVAFE - Seconda rata o acconto in unica soluzione	4048
"Cedolare secca" sulle locazioni di immobili abitativi - Seconda rata o acconto in unica soluzione	1841
Acconto contributo INPS per i professionisti soggetti all'aliquota del 24%	P10
Acconto contributo INPS per i professionisti soggetti all'aliquota del 27,72%	PXX

Scaglioni e aliquote IRPEF 2016

Vi rammentiamo le aliquote Irpef 2016, che non sono mutate. L'imposta viene calcolata in rapporto all'ammontare del reddito del contribuente, applicando aliquote diverse per scaglioni di reddito, la somma delle imposte dovute sui diversi scaglioni di reddito costituisce l'imposta lorda.

Le percentuali sotto riportate non considerano le addizionali comunali e regionali, che variano a seconda del Comune e che possiamo stimare sull'ordine di un ulteriore 3%/4%.

Reddito imponibile 2016	Aliquota	Imposta dovuta sui redditi intermedi (per scaglioni)
Fino a 15.000 euro	23%	23% del reddito
da 15.001 fino a 28.000 euro	27%	3.450 + 27% sulla parte eccedente i 15.000 euro
da 28.001 fino a 55.000 euro	38%	6.960 + 38% sulla parte eccedente i 28.000 euro
da 55.001 fino a 75.000 euro	41%	17.220 + 41% sulla parte eccedente i 55.000 euro
oltre 75.000 euro	43%	25.420 + 43% sulla parte eccedente i 75.000 euro



In Studio potrete ritirare, in prossimità della scadenza, le deleghe compilate modello F24 per il pagamento degli acconti. Fate attenzione alle modalità di pagamento degli F24. Possiamo anche inviarvele più comodamente a mezzo e-mail in formato .pdf

IMU-TASI: SCADENZA 16.12.2016

Ricordiamo che, in generale, l'IMU colpisce tutti gli immobili ad eccezione dell'abitazione principale, la TASI colpisce anche l'abitazione principale - se cat. A/1, A/8 e A/9 - ed i Comuni sono liberi di addossarne una parte all'inquilino, che raramente paga.

Non confondiamoci poi con la TARI, che è la Tassa rifiuti che arriva normalmente a casa, né con la IUC, che è la somma dei tre balzelli comunali.

Il 16 dicembre scade il versamento della seconda rata IMU e TASI relativa al 2016. In assenza di variazioni negli immobili posseduti provvederemo a stamparvi gli F24, se invece avete avuto variazioni nella consistenza o nella destinazione degli immobili, occorre che ci forniate per tempo la documentazione relativa, compresi i contratti di locazione.

Versamenti Imu

L'Imu viene integralmente versata a favore del Comune, mentre nei confronti dell'Erario sarà riservata la sola IMU dei fabbricati di categoria catastale D, applicando l'aliquota dello 0,76% (il Comune, eventualmente, può stabilire a suo favore, una maggiorazione sino allo 0,3%).

Per l'Imu, mentre l'acconto risultava dovuto sulle aliquote del 2015, il conguaglio a saldo viene determinato sulla base delle aliquote 2016, se già approvate; in caso contrario anche il saldo sarà calcolato sulle aliquote 2015.

Per effettuare i conteggi sono indispensabili i rogiti di acquisto e/o di vendita del 2016. Inoltre occorrono:

- visure catastali aggiornate;
- eventuali notifiche di variazioni di rendita o avvisi di accertamento ricevuti;
- eventuali variazioni di rendita conseguenti a ristrutturazioni, frazionamenti, ecc.
- eventuale accatastamento di immobili rurali e eventuali denunce di successione.



CHI HA AVUTO VARIAZIONI NEGLI IMMOBILI (ACQUISTI, VENDITE, EREDITÀ, TRASFERIMENTO DELL'ABITAZIONE PRINCIPALE, LOCAZIONI) DEVE COMUNICARCELO SUBITO.

ACCONTO IVA 88% SCADENZA 27.12.2016

Vi ricordiamo che entro il **27/12/2016** bisogna versare, come tutti gli anni, l'acconto IVA relativo al mese di dicembre 2016 ovvero, per i contribuenti trimestrali, al IV° trimestre 2016. Il pagamento può avvenire solo in via **telematica** attraverso i servizi di home banking ovvero Entratel o Fisconline. Ci sono al solito tre metodi alternativi di calcolo dell'acconto: lo storico, il previsionale e l'analitico. Si può scegliere il più conveniente fra i tre, ricordando che non si è tenuti all'acconto IVA se non figurano almeno **103,29** euro da versare.

Secondo il **metodo storico** l'acconto da pagare è commisurato a quanto pagato lo scorso anno per lo stesso periodo ed è pari all'**88%** dell'I.V.A. complessivamente versata (acconto più saldo) per il mese di dicembre 2015 (o per il IV° trimestre 2015). Naturalmente chi l'anno scorso per quel periodo era a credito, nulla deve oggi come acconto 2016, anche se quest'anno dovesse chiudere a debito. L'importo da considerare per effettuare il calcolo dell'88% è quello risultante dalla dichiarazione Unico 2016 o dalla dichiarazione annuale IVA per il 2015, da controllare con la liquidazione annotata sull'apposito registro:

- a) per i contribuenti mensili al quadro VH, rigo VH 12 (colonna a debito);
 - b) per i contribuenti trimestrali al quadro VL, rigo VL32 (Iva dovuta) + l'acconto 2015 risultante dal rigo VH13, (ovvero se ha chiuso il 2015 a credito VH13 - VL33), avendo cura di non considerare gli interessi.
- L'eventuale adeguamento agli Studi di settore effettuato non influenza l'acconto IVA.

Seguendo invece il **metodo previsionale** si ha la possibilità di versare un acconto inferiore commisurato all'88% dell'IVA che si prevede dovuta per lo stesso periodo 2016; ovviamente, chi prevede di chiudere il periodo con un credito Iva non verserà l'acconto anche se per lo stesso periodo 2015 fosse stato a debito.

Seguendo il terzo metodo, detto **analitico**, si ha la possibilità di versare il **100%** dell'Iva dovuta per l'ultimo periodo fino al 20/12/2016, comprendendo tutte le operazioni effettuate (cioè DDT emessi e fatture d'acquisto registrate entro tale data). In quest'ultimo caso la liquidazione straordinaria al 20.12 ed il versamento vanno annotati sui registri Iva.

Sono esonerati dal versamento dell'acconto i contribuenti che risultavano a credito nell'analogo periodo 2015, coloro che avendo iniziato l'attività nel 2016 non hanno un periodo 2015 cui riferirsi per il calcolo dell'88%, nonché coloro che hanno cessato l'attività nel 2016 prima dell'inizio dell'ultimo periodo (mese di dicembre ovvero IV trimestre). Sono esonerati anche i contribuenti "minimi".

Particolari modalità di calcolo sono previste per i contribuenti che erano trimestrali nel 2015 e sono mensili nel 2016, o viceversa. In questi casi è bene rivolgersi allo Studio.

Versamenti

I versamenti vanno eseguiti a mezzo delega Mod. F24 indicando come anno il 2016 e con i seguenti codici tributo:

↳ contribuenti mensili: cod. **6013**

↳ contribuenti trimestrali (i quali NON devono aggiungere l'interesse 1%): cod. **6035**

NOVITA' DEL D.L. 193/2016 (DECRETO FISCALE in vigore dal 24.10.2016)

È un Decreto Legge per cui le norme potrebbero subire modifiche in sede di conversione in Legge.

Spesometro e Liquidazioni Iva trimestrali? Semestrali ?

Come avrete letto sulla stampa, alla richiesta di semplificare gli adempimenti dei contribuenti la risposta è stata quella di moltiplicarli; infatti nel 2017 lo spesometro (il vecchio elenco clienti/fornitori) anziché annuale **sarà trimestrale**. Non solo, anche le **liquidazioni Iva** dovranno essere trasmesse trimestralmente in via telematica.

Di fronte alle proteste delle categorie e dei contribuenti, oberati da nuovi obblighi e scadenze ben corredati di sanzioni, per ora si è ottenuta solo la magra consolazione di avere il primo spesometro 2017 semestrale, poi sarà sempre trimestrale.

In passato già inviammo le comunicazioni trimestrali IVA (allora si chiamavano così) e la finta novella dell'attuale spesometro ci ricorda solo adempimenti già fatti, già eliminati e ora ripristinati. È il corso e ricorso della storia.

Riassumendo, il nuovo obbligo di comunicazione delle **fatture emesse e ricevute** e delle liquidazioni IVA periodiche, introdotto con il DL 193/2016, mantiene cadenza trimestrale. **Solo la prima comunicazione dei dati delle fatture (ma non delle liquidazioni) avrà periodicità semestrale**, essendo prevista come prima scadenza quella del 25 luglio 2017. Una confusione della quale avremmo fatto volentieri a meno.

Pertanto, attualmente, i termini di presentazione del nuovo **spesometro** saranno: il 25 luglio 2017 (per il primo semestre 2017); il 30 novembre 2017 (per il terzo trimestre 2017); il 28 febbraio 2018 (per l'ultimo trimestre 2017). Per la comunicazione dei dati delle **liquidazioni** periodiche sono invece previste le date del 31 maggio 2017, 16 settembre 2017, 30 novembre 2017 e dell'ultimo giorno di febbraio 2018.

Resta dovuta, entro il termine del 10 o 20 aprile 2017, la presentazione dello "**spesometro**" annuale per le operazioni effettuate nel 2016.

Sapremo di che morte morire quando sarà definitivamente approvata la Legge finanziaria 2017.

Per ora, in attesa dell'approvazione definitiva della Legge, questo è il nuovo scadenziario:

Termine	Adempimento
28 febbraio 2017	Dichiarazione annuale IVA relativa al 2016
10 aprile o 20 aprile 2017	Spesometro relativo al 2016
31 maggio 2017	Comunicazione liquidazioni I trimestre 2017
25 luglio 2017	1° Spesometro 2017: comunicazione fatture emesse e ricevute I semestre 2017
16 settembre 2017	Comunicazione liquidazioni II trimestre 2017
30 novembre 2017	Comunicazione liquidazioni III trimestre 2017 2° Spesometro 2017: comunicazione fatture emesse e ricevute III trimestre 2017
28 febbraio 2018	Comunicazione liquidazioni IV trimestre 2017 3° Spesometro 2017: Comunicazione fatture emesse e ricevute IV trimestre 2017
30 aprile 2018	Dichiarazione annuale IVA relativa al 2017

Abolizione modello Intra Acquisti

L'art. 4 c. 4 lett. b) del DL 193/2016, causa i nuovi obblighi di comunicazione sopra citati, prevede, a decorrere dall'1.1.2017, la soppressione dei modelli INTRASTAT relativi:

- agli **acquisti intracomunitari** di beni;
- alle prestazioni di servizi ricevute da soggetti stabiliti in un altro Stato della UE.

I termini di presentazione della prossima **dichiarazione IVA** saranno: il **28 febbraio 2017** (con riferimento al 2016) e il **30 aprile** di ogni anno per i periodi d'imposta successivi. È anticipata all'anno di imposta 2016 l'abolizione della comunicazione "**black list**", la quale non dovrà più essere presentata.

È inoltre abolita la comunicazione degli acquisti di beni ricevuti da operatori di **San Marino**, documentati con **autofattura**. L'abolizione riguarderà le annotazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2017. L'ultimo adempimento, prima della sua abolizione, sarà dunque l'eventuale presentazione del **quadro SE** del modello polivalente nel mese di gennaio 2017, con riferimento alle autofatture annotate nel registro acquisti nel mese di dicembre 2016. Viene inoltre prevista la prima **esclusione** soggettiva per il nuovo adempimento di comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute a favore dei soggetti passivi IVA non tenuti alla presentazione della dichiarazione annuale (es. soggetti che effettuano solo operazioni esenti), insieme all'esclusione dall'obbligo di comunicare le liquidazioni periodiche.

Sono stati riaperti anche i termini per la regolarizzazione delle somme detenute all'estero, la c.d. voluntary disclosure, e per le assegnazioni/cessioni agevolate ai soci ed estromissione di beni.

Rottamazione delle cartelle esattoriali

Il termine "rottamazione" è inadeguato, perché le cartelle esattoriali notificate andranno pagate interamente; è previsto solo l'**abbuono delle sanzioni e degli interessi di mora**, ma restano dovuti gli importi delle imposte e gli interessi, compresi gli aggi calcolati però solo sulle somme da pagare.

Pare che in questa specie di sanatoria possano rientrare tutte le cartelle notificate fino al 31.12.2016 e che le rate di pagamento debbano essere pagate al 70% entro il 2017, il residuo entro meta' 2018.

L'istanza di rottamazione andrà presentata entro il 31.3.2017. È possibile sanare anche singoli debiti ma occorre, come regola generale, indicare, a seconda delle ipotesi, il numero identificativo della cartella di pagamento, il numero del riferimento interno evincibile dalla nota di presa in carico dell'accertamento esecutivo o il numero identificativo dell'avviso di addebito INPS. Se il debitore intende sanare solo una o più partite contenute nella singola cartella di pagamento, bisogna indicare il relativo numero di ruolo.

Equitalia addio?

Non illudiamoci: crediamo proprio di no.

Oggi Equitalia è l'Ente della riscossione delegato dal Fisco per la riscossione delle imposte. È in sostanza il suo braccio destro, che riceve i ruoli e li pone in esazione. Ma non è vero che Equitalia sia stata abolita, hanno solo cambiato il nome, ma da luglio 2017 sarà l'Amministrazione finanziaria a curare direttamente la riscossione dei tributi e potrà essere più severa e tempestiva, viste le sue possibilità di accedere direttamente ai dati delle Dichiarazioni e visto l'ampliamento delle sue possibilità di indagine.

DISEGNO DI LEGGE - LEGGE DI STABILITÀ 2017 - ANTICIPAZIONI SULLA MANOVRA IN CORSO

Ricordiamo che si tratta di un DDL, cioè di un Disegno di Legge non ancora definitivo, per cui potrebbe subire modifiche. Intanto vi elenchiamo i provvedimenti che ad oggi dovrebbero essere approvati.

Proroga detrazioni per interventi di ristrutturazione edilizia

Viene prorogata al 31.12.2017 la detrazione Ipef del 50% prevista per gli interventi:

- di manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia per le unità residenziali e loro pertinenze;
- di manutenzione straordinaria, ordinaria, restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia per le parti comuni di edifici condominiali;
- di ricostruzione e ripristino dell'immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi purché sia stato dichiarato lo stato di emergenza;
- di realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali anche a proprietà comune;
- di eliminazione delle barriere architettoniche;
- di prevenzione del rischio di compimento di atti illeciti da parte di terzi;
- di cablatura degli edifici e di contenimento dell'inquinamento acustico;
- di interventi di risparmio energetico, con particolare riguardo all'installazione di impianti basati sull'impiego delle fonti rinnovabili di energia;
- di adozione di misure antisismiche;

- di bonifica dell'amianto e di esecuzione di opere volte ad evitare infortuni domestici;

fino ad un ammontare complessivo di spesa non superiore a 96.000 Euro per unità immobiliare.
Non è più prevista la proroga della detrazione IRPEF dell'IVA corrisposta per l'acquisto di immobili di classe energetica A o B e nemmeno è contemplata la proroga della detrazione IRPEF per l'acquisto di mobili da parte delle "giovani coppie" che acquistano un'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale.

Proroga bonus 65% per interventi di risparmio energetico

Viene prorogato al 31.12.2017 il regime di detrazione IRPEF/IRRES del 65% per gli interventi di efficienza energetica. La detrazione 65% relativa agli interventi sulle parti comuni degli edifici condominiali sono stati prorogati fino al 2021.

Oltre a queste modifiche, sono state inserite alcune nuove disposizioni tese a rafforzare la detrazione per gli interventi sulle parti comuni condominiali. E' infatti stata prevista:

- la detrazione del 70% (anziché 65%) per le spese sostenute dall'1.1.2017 al 31.12.2021 per interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali, che interessino l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell'edificio stesso;
- la detrazione del 75% (anziché 65%) per le spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali finalizzati a migliorare la prestazione energetica invernale e estiva, e che conseguano almeno la qualità media di cui al Decreto del 26.6.2015.

Queste due nuove detrazioni sono calcolate su un ammontare complessivo di spesa non superiore a 40mila Euro, moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio.

Proroga bonus mobili

Il DDL ha prorogato la detrazione del 50% prevista per l'acquisto di mobili, a favore dei soggetti che hanno effettuato lavori di ristrutturazione edilizia, apportando alcune modifiche al testo di legge.

Secondo la nuova disposizione è possibile usufruire del bonus:

- limitatamente agli interventi di recupero del patrimonio edilizio iniziati a partire dal 1° gennaio 2016;
- per le spese sostenute nel 2017 relative a mobili ed elettrodomestici di classe non inferiore a A+ (A per i forni);
- per un ammontare massimo complessivo di 10.000 Euro.

Le ristrutturazioni più vecchie, quindi, danno la possibilità di usufruire del bonus mobili fino al 31.12.2016. Ricordiamo che questo bonus mobili **non va confuso con il bonus mobili giovani coppie**: le due agevolazioni sono simili ma hanno regole differenti.

Bonus ricerca e sviluppo

Il DDL modifica la disposizione del credito d'imposta per ricerca e sviluppo, prevista all'art. 3 del D.L. 145/2013, al fine di rafforzarne gli effetti. L'agevolazione, infatti, viene prorogata di un anno, fino al 2020, e il credito viene riconosciuto nella misura unica del **50%** delle spese sostenute in eccedenza rispetto alla media degli stessi investimenti effettuati nei 3 periodi d'imposta precedenti a quello in corso al 31.12.2015.

La disposizione prevede l'ammissibilità delle spese relative a tutto il personale impiegato in attività di ricerca e sviluppo, sia altamente qualificato sia tecnico.

Il credito è utilizzabile esclusivamente in compensazione, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in cui sono stati sostenuti i costi ammissibili.

Super ammortamenti al 140%: proroga - Iper ammortamenti al 250%

Il DDL di bilancio 2017 prevede che la disciplina dei super-ammortamenti al 140% si applichi anche agli investimenti in beni materiali strumentali nuovi effettuati **entro il 31.12.2017**. In pratica si tratta di una proroga di un anno.

Viene inoltre disposto, ma solo per i macchinari "intelligenti", l'iper ammortamento al 250%.

Il beneficio è costituito da un incremento del costo fiscale del bene, che determina un aumento della quota annua di ammortamento (o del canone di leasing) fiscalmente deducibile. L'incremento del costo è pari al 40% per gli investimenti in beni materiali (superammortamento), ma diventa del 150% per i beni dell'«industria 4.0» indicati in un allegato al disegno di legge. Vediamoli più in dettaglio.

Superammortamenti al 140%

Questa agevolazione in pratica costituisce un risparmio d'imposta pari a quasi il 10% del costo del bene.

L'agevolazione sarebbe applicabile anche agli investimenti effettuati entro il 30.6.2018, a condizione che entro il 31.12.2017:

- il relativo ordine risulti accettato dal venditore;
- sia avvenuto il pagamento di acconti in misura pari ad almeno il 20% del costo di acquisto.

A differenza dell'attuale versione dell'agevolazione, nel 2017 sarebbero tuttavia esclusi dai super-ammortamenti 140% le autovetture a deducibilità limitata, comprese quelle affidate in uso a dipendenti, quelle degli agenti e quelle dei professionisti. Chi ha bisogno di acquistare un'auto pertanto è bene che se la faccia consegnare entro il 31.12.2016.

Iperammortamenti al 250%

Con l'introduzione dei c.d. iperammortamenti, il cui scopo è quello di favorire i processi di trasformazione tecnologica e/o digitale in chiave "Industria 4.0", il costo di acquisizione è maggiorato del 150% per gli investimenti in beni strumentali nuovi inclusi nell'Allegato A al DDL.

Questa agevolazione in pratica costituisce un **risparmio d'imposta pari a quasi il 36%** del costo del bene.

I soggetti che beneficiano dell'iperammortamento possono, inoltre, beneficiare di una maggiorazione del 40% del costo di acquisizione dei beni immateriali strumentali di cui all'Allegato B al DDL.

In attesa che venga approvata la legge, possiamo anticiparvi che questa agevolazione riguarda in generale beni ad altissima tecnologia digitale, quali:

- beni strumentali il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati e/o gestito tramite opportuni sensori e azionamenti, con relativo software e controlli a mezzo CNC o PLC;
- sistemi per l'assicurazione della qualità e della sostenibilità;
- dispositivi per l'interazione uomo-macchina e per il miglioramento dell'ergonomia e della sicurezza del posto di lavoro in logica 4.0.

Nel caso di investimento in leasing, l'incentivo imputabile ai canoni andrà ripartito lungo la durata fiscale del contratto di leasing, a prescindere dalla durata contrattuale.

Finanziamento e contributi per l'acquisto di impianti, macchinari e investimenti "tecnologici" (c.d. "Nuova Sabatini") - Novità del DDL di bilancio 2017

Il DDL di bilancio 2017 proroga la "Nuova Sabatini" di cui all'art. 2 del DL 69/2013 e introduce un contributo potenziato in caso di investimenti con carattere innovativo.

Il termine per la concessione dei finanziamenti per l'acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature da parte delle piccole e medie imprese viene infatti prorogato fino al 31.12.2018.

Inoltre, al fine di favorire la transizione del sistema produttivo nazionale verso la manifattura digitale e al fine di incrementare l'innovazione e l'efficienza delle imprese, anche tramite l'innovazione di processo e/o di prodotto, le PMI possono accedere ai finanziamenti e ai contributi di cui all'art. 2 del DL 69/2013 per l'acquisto di macchinari, impianti e attrezzature nuovi di fabbrica aventi come finalità la realizzazione di investimenti in tecnologie, quali gli investimenti in big data, cloud computing, banda ultralarga, cybersecurity, robotica avanzata e meccatronica, realtà aumentata, manifattura 4D, Radio frequency identification (RFID). In tal caso, il contributo di cui all'art. 2 c. 4 del DL 69/2013 è concesso con una maggiorazione pari al 30% della misura massima ivi stabilita, fermo restando il rispetto delle intensità massime di aiuto previste dalla normativa comunitaria applicabile in materia di aiuti di Stato.

IMPORTANTE: Procedure concorsuali ed emissione di Nota di Credito: retromarcia del Fisco

Una cattiva notizia. Già vi avevamo preannunciato che, in base alla L. 208/2015, dall'1.1.2017 era possibile recuperare l'Iva sulle procedure concorsuali apertesesi dal 2017 fin dal momento della loro apertura, anziché aspettare, come oggi, il momento della chiusura. Lo diceva la Legge finanziaria 2016. Nella bozza del DDL 2017 il Fisco si rimangia il tutto, ritornando alla situazione originaria.

Per cui, stando alla prassi precedente, per l'emissione della nota di credito a fronte della procedura che colpisce il debitore, probabilmente si dovrà tornare ad attendere:

- per il **fallimento**, l'esito del piano di ripartizione finale;
- per il **concordato preventivo**, il decreto di omologazione ovvero il provvedimento di esecutività del piano di ripartizione finale.

Nessuna novità è, invece, prevista per le note di variazione riguardanti l'**accordo di ristrutturazione** dei debiti omologato e il **piano attestato di risanamento** pubblicato presso il Registro delle imprese, in quanto la norma previgente già consentiva l'emissione della nota di credito a partire dal momento in cui viene rilevata la perdita su crediti ai fini delle imposte dirette (Circ. Agenzia Entrate 30.12.2014 n. 31).

Non sono soggette a modifiche neanche le procedure esecutive individuali, esperite le quali (decreto ingiuntivo e pignoramento) è possibile emettere nota di variazione ai sensi dell'art. 26 c. 2 del DPR 633/72.

In conclusione, per i fallimenti dichiarati dall'1.1.2017 (e i concordati preventivi aperti dopo tale data), la Nota di Credito Iva potrà essere emessa solo al termine della procedura ed a condizione:

- di essere ammessi allo stato passivo del fallimento (previa domanda di insinuazione);
- di essere inseriti nell'elenco dei creditori del concordato preventivo (previa domanda di ammissione alla procedura).

Le imprese pertanto dovranno continuare ad anticipare l'Iva su crediti che presumibilmente non incasseranno mai.

ACE: riduzione dell'agevolazione

Un'altra cattiva notizia. L'Ace è un bonus di imposta, attualmente pari al **4,75%**, che premia le imprese che lasciano gli utili in azienda, cioè che si capitalizzano.

Il Ddl di bilancio 2017 interviene peggiorando la disciplina dell'ACE in questo modo:

- riducendo il coefficiente di remunerazione dell'incremento del capitale investito, che passa al **2,3%** per il 2017 per poi andare a regime al 2,7% dal 2018;
- prevedendo la riduzione della base ACE sino a concorrenza dell'incremento della consistenza dei titoli e dei valori mobiliari diversi dalle partecipazioni rispetto all'analoga consistenza al 31.12.2010;
- uniformando i criteri di determinazione della base imponibile degli imprenditori individuali e delle società di persone in contabilità ordinaria a quelli delle società di capitali;
- prevedendo per il riporto delle eccedenze ACE nelle fusioni le medesime limitazioni fissate dall'art. 172 c. 7 del TUIR per le perdite fiscali.

In sostanza viene piu' che dimezzato il beneficio fiscale.

Imprese in contabilità semplificata: regime di cassa, anziché di competenza

Dal prossimo anno le imprese individuali e le società di persone in contabilità semplificata, salvo opzione per il regime ordinario, potranno determinare il reddito secondo il criterio di cassa, al posto del criterio di competenza.

Potenzialmente interessati sono quei soggetti che hanno conseguito nell'anno precedente al primo in cui si applica il nuovo regime, un ammontare di ricavi non superiore a:

- ◆ 400.000 euro, per le imprese aventi per oggetto prestazione di servizi;
- ◆ 700.000 euro, per le altre attività.

Proroga dei termini per la rivalutazione dei beni

Sono stati prorogati al 30/6/2017 i termini per effettuare la rivalutazione, da parte dei privati, dei terreni e delle partecipazioni possedute all'1/1/2017. Sul loro maggior valore si paga un'imposta sostitutiva dell'8%.

Analoga proroga per rivalutare i beni delle imprese posseduti al 31.12.2015 e ancora presenti nel bilancio al 31.12.2016.

Professionisti - Spese di formazione e di aggiornamento professionale - Deducibilità integrale -

Finora queste spese erano - ingiustamente - ammesse in deduzione dal reddito nella misura del 50%.

La qual cosa era particolarmente irritante dato che i nostri Convegni, obbligatori per la formazione professionale, non prevedevano alcun ristoro ed erano tenuti in aule fredde e con sedie rigide fatte apposta per evitare colpi di sonnolenza. Che, data la materia, sono abbastanza frequenti.

La modifica normativa prevede finalmente la deducibilità al 100% per "le spese per l'iscrizione a master e a corsi di formazione o aggiornamento professionale nonché le spese di iscrizione a convegni e congressi" con il limite annuo di 10.000 euro di spese sostenute. Nessun riferimento alle spese di viaggio e soggiorno, il che lascia intendere che per esse permanga la deduzione al 50%.

IRI - Imposta sul Reddito d'Impresa 2017

Se verrà approvato avremo un nuovo regime impositivo opzionale a favore delle **imprese individuali e delle società di persone** in contabilità ordinaria. Esso presenta le seguenti caratteristiche:

- il reddito di impresa è assoggettato a tassazione separata con applicazione dell'aliquota del 24% a partire dal 2017; pertanto, esso non concorre alla formazione del reddito complessivo dell'imprenditore (o socio) ai fini Irpef. L'imposta rimane a carico della società/impresa;
 - la tassazione progressiva Irpef è operata solo all'atto del prelievo degli utili. Sparisce perciò l'imputazione per trasparenza dei redditi in capo ai soci;
 - la base imponibile IRI è calcolata applicando le ordinarie regole di determinazione del reddito di impresa, portando in deduzione le somme prelevate dall'imprenditore o dai collaboratori familiari o dai soci. Pertanto i prelievi assumono rilevanza fiscale sia per la società/impresa, che li deduce, sia per il socio/imprenditore che li tassa con l'Irpef;
 - Con il regime IRI le perdite possono essere riportate senza limiti di tempo né di computo;
 - il regime è fruibile da tutti i soggetti Irpef che svolgono attività di impresa a prescindere da qualsivoglia parametro dimensionale e, quindi, anche da soggetti che, per natura, sono ammessi al regime di contabilità semplificata o a regimi per i contribuenti minori. In questi ultimi casi, tuttavia, il regime è applicabile solo se i soggetti sono in contabilità ordinaria per opzione;
 - l'opzione per l'IRI ha una durata pari a cinque periodi di imposta ed è rinnovabile. La scelta è effettuata nella dichiarazione dei redditi ed ha effetto dal periodo di imposta cui è riferita la dichiarazione;
 - le somme prelevate da riserve costituite da utili già tassati per trasparenza, sono fiscalmente irrilevanti. Per presunzione, si considerano distribuite prima le riserve formate antecedentemente l'ingresso nell'IRI;
- A prima vista questo regime premia, col differimento della tassazione al momento del prelievo, chi lascia gli utili in azienda.

Altre disposizioni prevedono:

- lo spostamento dal 16 giugno al 30 giugno del termine per il versamento delle imposte derivanti da UNICO e IRAP; con possibilità di slittare al 30 luglio con la maggiorazione dello 0,4%;
- la possibilità di non uscire dal nuovo regime forfetario 2017 per chi supera le soglie di ricavi per importi fino a euro 15.000, pagando il 27% sull'eccedenza. Tale facoltà può essere esercitata per ciascun quinquennio per due anni d'imposta non consecutivi;
- la possibilità di pagare gli F24 in banca o alla posta anche con saldo superiore a euro 1.000;
- slittamento dal 28 febbraio al 31 marzo dei termini di consegna delle CU dei sostituti d'imposta;
- locazioni e cedolare secca: se il locatore mantiene un comportamento coerente con la volontà di mantenere il regime agevolato, la mancata presentazione della comunicazione per la proroga del contratto non comporta la revoca dell'opzione per la cedolare esercitata alla registrazione del contratto;
- la cancellazione dell'obbligo di indicare gli immobili esteri nel quadro RW qualora non vi siano state variazioni sugli stessi nel periodo d'imposta;
- l'innalzamento a 30.000 euro (rispetto agli attuali 15.000 euro) del limite al di sotto del quale le istanze di rimborso IVA annuale e trimestrale possono essere presentate senza particolari formalità.

ALTRE NOTIZIE E DISPOSIZIONI

Registro Imprese – Rinnovo telematico del Codice Meccanografico entro il 31 dicembre 2016

Il numero meccanografico, Italiancom, che identifica gli operatori abituali con l'estero, deve essere convalidato annualmente, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello del rilascio o della precedente convalida. Da quest'anno il rinnovo avviene esclusivamente digitalmente, utilizzando il sito www.registroimprese.it.

Bonus per bonifiche amianto

Da mercoledì 16 novembre le imprese potranno chiedere al ministero dell'Ambiente il credito d'imposta del 50% delle spese sostenute per le bonifiche di amianto effettuate nel 2016, come previsto dal Dm 15 giugno 2016.

Attenzione ai prelievi bancari

E' bene non prelevare per contanti in banca somme superiori a € 1.000/giorno o € 5.000/mese; in caso contrario e' possibile che il Fisco, forte di una presunzione legale, ci chieda la motivazione, cosa che a distanza di anni e' impresa ardua. Dovesse succedere, e' bene conservare sempre la documentazione dei prelievi e delle spese sostenute.

Bilanci 2016: ricominciamo da tre

Vengono stabiliti adempimenti contabili differenziati in base alle dimensioni delle società: è la novità introdotta nel Codice civile dal decreto legislativo 139/15 che ha recepito la direttiva UE 34/13, con applicazione a partire dai bilanci 2016. Avremo infatti:

- bilanci **ordinari**, sono tali quelli delle imprese che superano i limiti previsti per il bilancio in forma abbreviata; in questi bilanci non appaiono più i Conti d'Ordine né la parte straordinaria dei Ricavi. Viene inoltre introdotto il criterio del costo ammortizzato per la valutazione dei crediti e dei debiti a lontana scadenza. Prossimamente vi saremo più precisi.

- bilanci in **forma abbreviata**: possono redigere il bilancio in forma abbreviata le imprese che, nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, non abbiano superato due dei seguenti limiti: totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 4.400.000 euro; ricavi delle vendite e delle prestazioni: 8.800.000 euro; dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 50 unità.

E' possibile usufruire della semplificazione a partire dal bilancio relativo all'esercizio successivo a quello nel quale non vengono superati per la seconda volta i limiti. Quindi, per predisporre il bilancio 2016 in forma abbreviata occorrerebbe essere stati sotto soglia nel 2014 e nel 2015.

È poi previsto che le società ammesse a redigere il bilancio abbreviato devono transitare al bilancio ordinario quando, per il secondo esercizio consecutivo, hanno superato due dei limiti sopra ricordati. In questa ipotesi, a essere redatto in forma ordinaria è il bilancio del secondo esercizio di superamento dei limiti. Per cui, se la società ha superato due dei tre limiti indicati tanto nel 2015 quanto nel 2016, quest'ultimo bilancio va già predisposto in forma ordinaria.

Le società (non quotate) che superano i limiti previsti per le micro-imprese, ma rimangono nei limiti previsti per la redazione del bilancio in forma abbreviata, seguono le disposizioni dell'articolo 2435-bis che subiscono tuttavia diversi cambiamenti.

Nello Stato patrimoniale, la novità più rilevante riguarda le immobilizzazioni materiali e immateriali iscritte al netto degli ammortamenti, come nei bilanci in forma ordinaria, con obbligo di indicare nella nota integrativa i movimenti delle immobilizzazioni.

Le modifiche allo schema di Conto economico sono la conseguenza di alcune nuove disposizioni: è eliminata la sezione straordinaria e, con riferimento all'area finanziaria, sono integrati i riferimenti alle voci che possono essere raggruppate.

- bilanci delle **microimprese** (nuovo art. 2435-ter c.c.): sono tali quelli delle società che, nel primo esercizio o successivamente per due esercizi consecutivi, non superano due dei seguenti limiti: totale attivo dello stato patrimoniale € 175.000, ricavi delle vendite e delle prestazioni € 350.000 e dipendenti occupati in media durante l'esercizio 5 unità. I bilanci saranno redatti come quelli in forma abbreviata, la semplificazione più significativa è l'esonero dalla redazione della nota integrativa se, in calce allo stato patrimoniale, sono evidenziate le informazioni previste dai numeri 9 e 16 dell'articolo 2427 C.C. relativo al contenuto della nota integrativa.

Il numero 9 dell'articolo 2427 richiede le informazioni relative a importo complessivo di impegni, garanzie, passività potenziali non risultanti dallo Stato patrimoniale, con indicazione della natura della garanzie reali prestate; impegni esistenti in materia di trattamento di quiescenza e simili, nonché impegni assunti nei confronti di imprese controllate, collegate, controllanti e imprese sottoposte al controllo di queste ultime (imprese "sorelle").

Il numero 16 dell'articolo 2427 prevede le informazioni relative ai compensi degli amministratori, comprese anticipazioni e crediti, precisando tasso d'interesse, principali condizioni e importi eventualmente rimborsati, cancellati o oggetto di rinuncia, nonché gli impegni assunti per loro conto per effetto di garanzie di qualsiasi tipo prestate, precisando il totale per ciascuna categoria.

Le micro imprese non applicano le disposizioni relative agli strumenti derivati, non redigono il rendiconto finanziario e neppure la relazione sulla gestione se le informazioni sulle azioni proprie sono riportate in calce allo Stato patrimoniale (ipotesi rara in queste società).

Quanto al bilancio **consolidato**, a partire dal 1° gennaio 2016 vi sono obbligati i soggetti che, sommando gli importi dei bilanci delle società comprese nel perimetro di consolidamento (le controllate), senza effettuare le rettifiche di consolidamento, abbiano superato due dei seguenti tre limiti negli esercizi 2014 e 2015:

- totale degli attivi degli stati patrimoniali: 20.000.000 di euro;
- totale dei ricavi delle vendite e delle prestazioni: 40.000.000 di euro;
- 250 dipendenti occupati in media durante l'esercizio.

VIES: in arrivo le lettere di esclusione per chi non ha operato con Stati UE

Il Vies è un po' l'anagrafe europea dei possessori di Partita Iva che operano, anche occasionalmente, con Stati UE.

Chi non fosse iscritto e necessita di acquistare o vendere in uno Stato UE, deve previamente richiedere l'iscrizione al Vies. L'Agenzia delle Entrate ha comunicato che sta inviando delle lettere ai contribuenti che non hanno presentato gli elenchi Intrastat a partire dal primo trimestre 2015 e che risultano inattivi per gli scambi intracomunitari, al fine di esortare gli stessi a dimostrare di essere operativi, pena l'esclusione dal Vies.

In particolare l'Agenzia ha detto che:

- ◆ l'estromissione effettiva della partita IVA si produce trascorsi 60 giorni dal ricevimento della comunicazione; pertanto, in questo lasso di tempo, il contribuente interessato può conservare l'iscrizione se presenta all'Agenzia delle Entrate la documentazione relativa alle operazioni intracomunitarie effettuate o adeguati elementi su quelle in corso o da effettuare;
- ◆ l'eventuale esclusione dal Vies non compromette la possibilità futura di richiedere l'inserimento nella banca dati, direttamente in via telematica tramite Fisconline o Entratel.

Assegno bancario - Emissione priva di data: nullità - Promessa di pagamento: validità

Segnaliamo questa recente sentenza di Cassazione, la quale afferma che l'assegno bancario privo di data di emissione è nullo, ma vale come promessa di pagamento; per la produzione degli effetti tipici dell'assegno occorre che la data sia apposta al momento in cui il titolo viene emesso e non può essere integrata successivamente ad opera del prenditore o di altri. *Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 11 ottobre 2016 n. 20449.*

Cessione di autovetture e assoggettamento ad Iva

Normalmente sull'acquisto di auto aziendali l'Iva è detraibile nella misura del 40%, il restante 60% è indetraibile e si aggiunge al costo d'acquisto per essere poi ammortizzato.

In caso di successiva vendita di tale auto occorre assoggettare ad Iva il 40% dell'imponibile.

Come fare, visto che di solito col Concessionario si pattuisce un prezzo totale? Come va redatta la fattura di vendita?

Basta dividere il prezzo totale pattuito per 1,088 e si trova il corrispettivo senza Iva 22%. Di tale corrispettivo il 40% va ivato, il 60% e' fuori campo Iva art. 13 c. 5 Dpr 633/72.

Rimborso accise sul gasolio da autotrazione

Interessa le imprese con autocarri aventi massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 7,5 tonnellate di classe almeno Euro 3. che effettuano trasporti in c/proprio o per c/terzi.

L'art. 61 del D.L. 24.1.2012, n.1, ha introdotto modifiche al DPR n. 277/2000, recante la disciplina dell'agevolazione fiscale a favore degli esercenti l'attività di autotrasporto.

Sul sito internet dell' Agenzia delle Dogane, all'indirizzo www.agenziadogane.gov.it (Click rapidi – Accise - Benefici per il gasolio autotrazione) è disponibile il **software** per la compilazione e la stampa della apposita dichiarazione da consegnare, insieme ai relativi dati salvati su supporto informatico - floppy disk o cd rom - al competente Ufficio delle Dogane.

Soggetti beneficiari

Ferma restando l'esclusione dei soggetti che operano con mezzi di peso inferiore a 7,5 tonnellate, hanno in particolare diritto al beneficio sopra descritto gli esercenti l'attività di autotrasporto merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate;

Agevolazione

L'agevolazione consiste nel rimborso di circa €0,214 per litro di gasolio consumato.

Adempimenti

E' una istanza trimestrale, cartacea o telematica, da presentare all'Ag. delle Dogane entro il mese successivo ad ogni trimestre solare, che si compila in base alla Nota Ag. Dogane n. 37533/RU del 25/3/2016. Il rimborso viene calcolato sulla base delle forniture di gasolio acquistate nel trimestre, documentate dalle fatture d'acquisto.

Attenzione alle fatture che riceviamo dai nostri legali

La Cassazione, tanto per movimentare i continui dubbi ed incertezze di questa frenetica normativa, ha di recente sentenziato che le prestazioni dei nostri legali, essendo prestazioni di servizi, devono essere dedotte come costo solo all'atto della loro ultimazione, secondo i principi generali.

Pertanto, per fare un esempio, la fattura del nostro Avvocato che ci addebita spese e competenze per l'avvio di una causa con un cliente moroso, non potrebbe essere spesa nell'anno, bensì dovrebbe essere considerata come un acconto in attesa della fine della causa; quindi registrato in contabilità nello Stato Patrimoniale come un credito, anziché nel c/economico come costo. Siccome le cause, se va bene, durano 8/10 anni, potrebbe essere utile evidenziare nella fattura del legale che la prestazione (di avvio di una causa) e' stata ultimata.

Il Servizio SMS (Se Mi Scordo)

Arrivano gli sms del Fisco, che si spaccia per "amico", per informare i cittadini su richieste di pagamento, rimborsi e scadenze. L'Agenzia delle Entrate invierà un messaggio personalizzato agli utenti che hanno registrato il loro numero su Fisconline per informarli che non risulta recapitata una comunicazione inviata via raccomandata, o che sono state accreditate le somme chieste a rimborso o, ancora, che mancano pochi giorni alla scadenza di un pagamento. E' possibile attivare il servizio, accedendo all'area riservata di Fisconline e comunicando il n. di cellulare.

In conclusione

Quanto sopra illustrato dimostra un fervore legislativo encomiabile, ma purtroppo riversato sui contribuenti i quali vedono aggiungersi ulteriori obblighi, adempimenti, scadenze e sanzioni, in spregio alla sbandierata semplificazione.

Vi saremo piu' precisi a breve allorquando finalmente saranno approvate queste norme in via definitiva.

Rimaniamo a Vostra disposizione per ogni ulteriore chiarimento, ricordandoVi che tutte le nostre Circolari e ulteriori approfondimenti li potete trovare anche sul sito www.studio-dott-comm.it. Con l'occasione Vi porgiamo cordiali saluti.